

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2837-A

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE NIEDDU)

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni  
di concerto col Ministro del Tesoro  
e col Ministro per la Funzione Pubblica**

*(V. Stampato Camera n. 2979)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 maggio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 maggio 1991*

ONOREVOLI SENATORI. - I contenuti dell'attuale disegno di legge, in sostanza, sono simili a quelli di un provvedimento che è stato presentato nella precedente legislatura, la cui interruzione non ne ha consentito l'approvazione (atto Camera n. 3670-bis). Ciò dimostra che la questione era già matura da tempo e che la soluzione che si propone risponde ad una esigenza largamente avvertita.

La distinzione degli ordinamenti del personale dell'Amministrazione delle poste, tra uffici principali ed uffici locali, ha lontane origini e riflette una particolare situazione storica, quando i servizi postali erano, in parte svolti, direttamente dalla Amministrazione ed in parte erano affidati in appalto a soggetti privati, i cosiddetti «ricevitori», che non avevano alcun rapporto di lavoro dipendente e che avevano la intera responsabilità della gestione dei servizi postali nei centri non capoluogo di provincia e negli uffici succursali delle grandi città. I ricevitori ottenevano dalla Amministrazione una retribuzione, calcolata sul volume globale dei servizi espletati, che era onnicomprensiva di tutti gli oneri della gestione, compreso il personale dipendente, i locali ed ogni altra spesa inerente il ciclo operativo. Una situazione questa che ha registrato un punto qualificante di svolta, nel 1952, con la riforma che prese il nome dal ministro Spataro, allorchè, a quanti operavano negli uffici locali (ricevitorie) venne gradualmente esteso il rapporto di pubblico impiego, con il passaggio del personale alle dirette dipendenze dell'Azienda delle poste e telecomunicazioni.

Si configuravano, comunque, due ruoli distinti, mantenendo, anche per le differenze ordinamentali che sopravvivevano, due discipline normative specifiche. Le differenze esistenti fra i due trattamenti creavano giustificati malumori tra i lavoratori, in quanto la qualità e la quantità delle presta-

zioni richieste erano equivalenti e quindi non giustificavano trattamenti giuridico-economico sperequati.

Negli anni, con le numerose leggi che sono state approvate, è stata fatta giustizia di tutte le iniquità e con l'intesa contrattuale del triennio 1982-1984, siglata dalle organizzazioni sindacali e dal Governo il 12 dicembre 1983, fu sancito l'accordo per la unificazione degli ordinamenti e fu elaborato un apposito disegno di legge, presentato come si è detto, senza successo, nella passata legislatura.

Un contributo importante per accelerare il processo di unificazione è venuto anche dalla legge 22 dicembre 1981, n. 797, che in qualche modo anticipava la fusione, con la creazione del settore dell'esercizio postale che enucleava nello stesso comparto il personale degli uffici principali e degli uffici locali.

Ora, con questo provvedimento di delega al Governo, con la definizione di precisi criteri attraverso i quali procedere alla ristrutturazione, non si vuole solo recuperare il tempo perduto, ma si intende dare definitiva soluzione al permanere di una situazione che non ha più alcuna motivazione giuridica, razionale e sociale.

L'unificazione dei ruoli e degli ordinamenti consente di affrontare, in una visione organica ed unitaria, tutta la complessa problematica connessa alla riorganizzazione strutturale del personale, in funzione di un miglioramento, in termini di efficienza, efficacia e produttività, della vasta gamma dei servizi postali.

Nel passato, soprattutto con la creazione dei centri di meccanizzazione, in assenza del provvedimento che stiamo esaminando, la nuova organizzazione del lavoro ha presentato innumerevoli difficoltà, in parte dovute anche al permanere di due tronconi operativi, tra loro sinergicamente scollegati.

Liberare l'Amministrazione da tali anacronistici condizionamenti consente di avviare i necessari processi di mobilità, in un quadro di riferimento organico, in quanto viene a cadere la incomunicabilità tra i due settori, uffici principali ed uffici locali, secondo la logica dei compartimenti stagni, per consentire di aprire, secondo il principio dei vasi comunicanti, una seria e significativa prospettiva.

Solo se si esce da questo guado, si può impostare una incisiva riorganizzazione degli uffici postali, facendo leva, in primo luogo, sulla piena e razionale utilizzazione delle risorse umane, procedendo ad una loro riclassificazione secondo criteri oggettivi che, da tempo, sono stati concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Certo l'unificazione dei ruoli richiede anche un lavoro di armonizzazione negli assetti amministrativi ed operativi che riguardano, soprattutto, la struttura del Ministero, in quanto, per gli aspetti che riguardano il personale, oggi le differenze sono minime, più di ordine formale che sostanziale.

Il disegno di legge sottoposto alla nostra valutazione prevede (articolo 2) la modifica dell'attuale struttura piramidale, che, al vertice, configura due distinte direzioni centrali per il personale, una per gli uffici principali e l'altra per gli uffici locali.

Anche il superamento di questo problema può sicuramente contribuire a consolidare quella snellezza operativa che si rivela sempre più necessaria per coordinare tutti i servizi, evitando inutili e costose sovrapposizioni di funzioni e di compiti.

Razionalizzare significa fare anche queste scelte, che sono funzionali e coerenti con i criteri di intercambiabilità e di duttilità.

In tale quadro i provvedimenti delegati, sulla base delle linee di indirizzo di cui all'articolo 1, dovranno prevedere:

1) la unificazione degli attuali organi collegiali con la istituzione a livello centrale ed a livello provinciale di commissioni consultive (per i problemi del personale e per la istituzione di nuovi servizi), a composizione paritetica, fra i rappresentanti dell'Amministrazione e quelli del personale

(eletti con voto segreto) con la presidenza di un magistrato, ordinario o amministrativo, al di sopra delle parti;

2) la rideterminazione dei criteri e degli indici parametrici per la riclassificazione quinquennale degli uffici e per la riorganizzazione delle zone, dei quartieri di portalettere e dei posti di procaccia e di fattorini telegrafici;

3) l'armonizzazione delle disposizioni per la determinazione degli organici e degli assegni numerici del personale e degli impianti dell'esercizio.

Nel corso del dibattito in Commissione sono stati presentati, dai senatori Pinna, Visconti, Gambino e Senesi, due emendamenti volti a sopprimere la direzione centrale degli uffici postali in materia di affari generali. Dopo assicurazione da parte del Governo a tenere in debita considerazione le osservazioni sollevate, soprattutto con riguardo all'attuazione ai rapporti con gli utenti, tali emendamenti sono stati ritirati.

Fra le norme di delega purtroppo non si prevedono specifici riferimenti per le materie relative alla pensione ripartita, al riscatto dei servizi fuori ruolo, alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed alla dispensa dal servizio per motivi di salute.

Sono questi aspetti di grande interesse soprattutto per il personale che, prima dell'entrata in vigore di questo provvedimento, è transitato, con o senza soluzione di continuità, dai ruoli degli uffici locali in quelli delle Amministrazioni statali o viceversa. Si è ritenuto, quindi, opportuno da parte della 8ª Commissione accogliere all'unanimità il seguente ordine del giorno presentato dai senatori Nieddu, Patriarca e Andò:

Il Senato,  
nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2837,

impegna il Governo,

in sede di emanazione dei decreti delegati di cui al provvedimento e con riferimento ai problemi legati all'attuazione dell'articolo 41 della legge 25 ottobre 1989,

n. 355, (valutazione del servizio fuori ruolo e pensione ripartita), ad adottare soluzioni idonee affinché:

a) gli effetti della norma riguardino anche le situazioni in essere per il personale in attività di servizio alla data di entrata in vigore della legge;

b) anche per il trattamento di buonuscita sia prevista la corresponsione integrale da parte dello Stato, ovvero dell'Istituto postelegrafonici;

c) sia uniformata la procedura inerente la dispensa dal servizio per motivi di salute tra il personale degli uffici locali e quello degli uffici principali dipendenti dall'amministrazione postale, applicando per entrambi i settori l'articolo 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

0/2837/1/8

A mio parere questo provvedimento, può essere considerato, a pieno titolo, un avvio ed una anticipazione dei contenuti della riforma del Ministero e del riassetto dell'azienda postale, il cui disegno di legge è in discussione alla Camera dei deputati. Si tratta di un disegno di legge da molti lustri atteso, che si fonda sulla introduzione della figura giuridica di ente pubblico economico, con le importantissime prospettive che apre per trasformare l'Amministrazione delle poste in una azienda moderna, efficiente e competitiva, governata con criteri di managerialità e di alta professionalità, che identificano e caratterizzano una sana impresa economica.

È un passaggio essenziale per superare l'attuale momento di una non soddisfacente

funzionalità dei servizi, nonostante l'impegno dei sindacati e dei lavoratori del comparto, e per aprire una fase veramente nuova nell'espletamento di servizi tanto importanti ed essenziali per la collettività.

In qualche modo l'approvazione di questo disegno di legge sollecita il rapido varo della riforma, recuperando una sostanziale contestualità rispetto a quella sulle telecomunicazioni, recentemente varata in prima lettura dal Senato. Vorrei anche dire che il nostro voto sulla unificazione degli ordinamenti può costituire un ulteriore elemento di sensibilizzazione nei confronti del ministro Vizzini per caldeggiare un impegno più pressante verso i colleghi della Camera dei deputati, in modo da evitare battute d'arresto o ingiustificabili ritardi nel codificare e concretare la riforma delle poste, del bancoposta e della telematica pubblica.

Prima di concludere sembra doveroso precisare che il provvedimento non comporta alcun onere e, al contrario, può attivare delle significative economie, anche se al momento non facilmente quantificabili, in conseguenza della semplificazione degli organi collegiali e del più razionale utilizzo di tutto il personale con una nuova e più moderna organizzazione del lavoro, tipica di una impresa industriale a ciclo continuo, e con una capillare ed efficiente presenza nel territorio, al servizio della comunità, nella consapevolezza dell'importanza sociale dei servizi postali.

Pertanto, l'8<sup>a</sup> Commissione auspica una sollecita approvazione del disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

NIEDDU, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO  
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

9 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si sottolinea comunque l'esigenza di addivenire quanto prima ad una riforma organica dell'Amministrazione delle poste, che ne consenta il necessario miglioramento funzionale.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

16 luglio 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, dichiara di non aver nulla da osservare.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'omogeneizzazione dello stato giuridico del rispettivo personale, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) sarà istituita un'unica direzione centrale del personale;

b) saranno previsti organi collegiali di durata quadriennale in sede centrale e provinciale con competenze, nella materia del personale, che non siano di pertinenza del consiglio di amministrazione. La composizione degli organi di cui trattasi deve essere stabilita in modo che l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale siano rappresentate in misura paritaria, attribuendo la presidenza ad un magistrato ordinario o amministrativo. I rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme che regolano l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

c) il presidente dell'istituenda commissione centrale del personale farà parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del presidente della preesistente commissione centrale degli uffici locali; la durata in carica del consiglio di amministrazione è fissata in un quadriennio;

d) le materie di competenza degli istituendi organi collegiali devono essere stabilite con riferimento al nuovo ordinamento del personale tenendo conto della disciplina vigente e della necessità di una

ripartizione dei compiti più organica, razionale ed idonea a garantire agli organi decidenti l'indispensabile apporto dell'attività consultiva;

e) il personale degli uffici principali e degli uffici locali deve confluire in ruoli unici, nel rispetto delle qualifiche professionali rivestite e delle anzianità acquisite, con possibilità di alternare unità dei ruoli uffici principali con unità dei ruoli uffici locali, nei casi di coesistenza, nei due ruoli, di gruppi di dipendenti con la medesima anzianità;

f) gli uffici e gli impianti dell'esercizio, indipendentemente dal precedente ordinamento, devono essere denominati «uffici postali» e classificati in uffici di minore, media e rilevante entità, in base alla loro importanza da valutarsi, con periodicità quinquennale, con i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione;

g) con le stesse modalità di cui alla lettera f) devono essere stabiliti i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di quartieri e di zone di portalettere, di recapiti e di posti di fattorino e di procacciato;

h) l'istituzione, la riunione, la modificazione e la soppressione degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera f) devono essere disposte con ordinanza del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi e previa autorizzazione del direttore centrale del personale, per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale;

i) l'organico del personale di ruolo per ciascuna categoria e qualifica e l'assegno numerico degli uffici amministrativi e degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera f) devono essere determinati armonizzando le disposizioni recate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, e dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101;

l) si provvede alla raccolta delle disposizioni in vigore concernenti l'assunzione in impiego ed il trattamento normativo ed economico del personale degli attuali due ruoli, apportando alle stesse, ove necessario, le modificazioni ed integrazioni occorrenti per il loro coordinamento, anche ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime. In tale contesto si devono:

1) omogeneizzare i trattamenti economici differenziati, secondo i principi indicati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

2) prevedere le opportune norme di salvaguardia a favore dei sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;

3) dettare le norme di raccordo tra il nuovo ordinamento e le speciali disposizioni vigenti per il personale in servizio presso gli uffici della provincia di Bolzano.

## Art. 2.

1. Entro un anno dal termine di scadenza della delega di cui all'articolo 1, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, saranno stabilite le nuove attribuzioni della attuale direzione centrale degli uffici locali in materia di affari generali, di organizzazione e metodo e di contenzioso.